



Région
Autonome
Vallée d'Aoste
CONSEIL REGIONAL
DIRECTION AFFAIRES LEGISLATIVES, ETUDES ET DOCUMENTATION

OGGETTO: Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47

D.L. n. 64

Testo rivisto
dalla
Direzione affari legislativi, studi e documentazione

Data, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE
Fabrizio GENTILE

Allegato all'oggetto n. 26
Adunanza del Consiglio regionale in data 11 e 12 maggio 2005

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

XII LEGISLATURA

Disegno di legge regionale

n. 64

Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47

presentato dalla Giunta Regionale

il 13 Gennaio 2005

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si procede alla contestuale abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale), e alla ridefinizione della normativa in materia, anche in considerazione del mutato quadro legislativo di riferimento sia regionale che nazionale.

Un importante provvedimento di rango costituzionale ha radicalmente modificato, accrescendola, la competenza regionale in materia di enti locali: si tratta, nello specifico, della modifica statutaria introdotta dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. L'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ha indotto, nel decennio appena trascorso, una significativa produzione legislativa regionale, concretizzatasi nell'approvazione:

- della l.r. 45/1995, di riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e della disciplina del personale, che ha, tra l'altro, istituito il comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, nonché l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e pertanto una contrattazione a livello regionale;
- della l.r. 17/1996, che ha esteso agli enti locali i principi di cui alla l.r. 45/1995;
- della l.r. 54/1998, di riordino del sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, che si colloca come una vera e propria legge-quadro delle autonomie locali, ai cui principi è quindi necessario adeguare tutte le leggi precedenti in materia.

Queste leggi costituiscono fonte e presupposto per l'intervento normativo in argomento. Di minor impatto, invece, per la nostra Regione, per quanto riguarda la polizia locale, è stata la riforma del titolo V della Costituzione: il nuovo articolo 117, nell'assegnare allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ha espressamente escluso da tale ambito la polizia amministrativa locale, che diviene, ipso iure, di pertinenza regionale anche nelle Regioni a statuto ordinario.

Tale competenza, che spetta alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera c), dello Statuto regionale, ora può essere esercitata nel rispetto della Costituzione e con i soli limiti dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001.

La l.r. 47/1989, infine, che, nella sua formulazione vigente, risente dei vincoli posti dalla legge quadro nazionale del 1986, è rimasta in parte inattuata: in particolare, non è stato emanato il regolamento di esecuzione, ivi previsto, così come, considerate le ridotte dimensioni quantitative del personale impiegato nel servizio, non è mai stata istituita la scuola regionale di polizia locale e, da ultimo, gli articoli 14 e 15 della legge, recanti l'istituzione, la composizione e le funzioni del Comitato tecnico-consultivo, sono stati abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3 (Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))”.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Consiglio regionale mira pertanto ad adeguare la disciplina regionale in materia di polizia locale al nuovo quadro ordinamentale delineatosi a seguito delle disposizioni legislative dinanzi richiamate.

Esso, tuttavia, non si limita ad attualizzare il vigente ordinamento, ma affronta anche materie riconducibili alla sicurezza della comunità valdostana, sicurezza concepita quale parte integrante ed imprescindibile della più complessiva qualità della vita dei cittadini, perseguita attraverso la prevenzione e l'educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.

Il disegno di legge, articolato in quattro capi, disciplina, in particolare:

- al capo II, le funzioni di polizia locale e l'esercizio del relativo servizio;
- al capo III il sistema integrato di sicurezza.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

L'art. 1 definisce l'oggetto del disegno di legge che, in particolare, detta norme:

- sugli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei Comuni e delle loro forme associative;
- sull'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, volte a garantire, su tutto il territorio regionale, un adeguato standard qualitativo del servizio, nonché sulla formazione da assicurare a tutti gli operatori della polizia locale;
- sulla promozione, tramite l'azione coordinata della Regione e delle autonomie locali, di un sistema integrato di sicurezza urbana, anche attraverso forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia competenti in materia di ordine pubblico;
- sulla modalità ed i limiti della collaborazione tra la polizia locale e le organizzazioni di volontariato e di impiego degli istituti di vigilanza privata.

Tenuto conto che in Valle d'Aosta il Presidente della Regione esercita anche tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto, l'art. 2 si pone come norma di principio ed enuncia il ruolo della Regione che, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, è chiamata a promuovere, in stretta collaborazione con il sistema delle autonomie locali, politiche integrate di prevenzione, mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza ed alla legalità, da coordinare con le politiche regionali in campo sociale e urbanistico.

CAPO II FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

Questo capo disciplina solamente gli aspetti generali dell'organizzazione del servizio di polizia locale, accordando, in tal modo, ampi spazi all'autonomia regolamentare degli enti locali, in linea con i più recenti principi introdotti dalla normativa regionale (l.r. 54/1998) e nazionale (modificazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione).

L'art. 4 pone la funzione di "polizia locale" in capo ai Comuni; alla Regione sono invece attribuiti compiti di sostegno, di indirizzo e di coordinamento, da esercitarsi nell'ambito delle intese istituzionali con il Consiglio permanente degli enti locali.

L'art. 4 presenta, inoltre, una panoramica delle funzioni svolte dal personale addetto alla polizia locale nell'ambito della vigilanza tecnica nelle materie attribuite al Comune (accertamento degli illeciti amministrativi in materia edilizia, commerciale, stradale ecc.). Di rilievo, poi, in relazione al sistema integrato di sicurezza, il ruolo ausiliario della polizia locale rispetto alle forze dell'ordine dello Stato, riconosciuto dalla normativa nazionale.

Lo stesso articolo, infine, precisa che l'ambito territoriale di competenza è, nelle forme associative, quello costituito dall'insieme dei territori dei Comuni associati: ne consegue che il personale della polizia locale, nel caso di esercizio in forma associata del servizio, è legittimato ad operare in tutto l'ambito territoriale delimitato dal patto associativo.

L'art. 5 detta disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale.

Al fine di garantire su tutto il territorio regionale prestazioni adeguate ed omogenee, alla Giunta regionale e al Consiglio permanente degli enti locali è demandata la definizione degli standard inderogabili e del numero minimo di addetti per ciascun Comune, tenuto conto delle sue caratteristiche demografiche e territoriali.

Anche se è auspicabile che ciò avvenga, il disegno di legge non prevede che gli operatori della polizia locale svolgano esclusivamente compiti e mansioni propri del servizio, anche in considerazione delle ridotte dimensioni degli organici comunali; in ogni caso, è stabilito che alle funzioni di polizia locale debba essere assegnato almeno un dipendente, anche se non in via esclusiva.

A tal proposito, dall'indagine realizzata nel primo trimestre 2004 dagli uffici regionali in collaborazione con gli enti locali, supporto indispensabile per affrontare correttamente le problematiche relative alla polizia locale e alla sicurezza, si è rilevato che su un totale di 155,86 unità di personale ponderato addetto alla polizia locale (i dati non tengono conto del numero di addetti in termini assoluti, ma delle unità di personale calcolate rapportando ad unità annua anche i rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale) solo 116,63 unità, pari al 75%, distribuite in 21 Comuni, che rappresentano il 28% dei Comuni valdostani, svolgono esclusivamente mansioni di polizia locale: nei restanti 53 Comuni tutti o parte degli addetti al servizio svolgono anche altre mansioni.

Se da questi dati vengono estrapolati quelli relativi al Comune capoluogo, in cui tutti gli addetti svolgono esclusivamente funzioni di polizia locale, risulta che su un totale di 109,98 unità di personale addetto alla polizia locale, solo 70,74 unità, pari al 64%, distribuite in 20 Comuni, svolgono esclusivamente mansioni di polizia locale, mentre le restanti 39,23 unità, distribuite in 53 Comuni, svolgono anche altre funzioni.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti (salvo le rare eccezioni che si riscontrano prevalentemente nei Comuni con maggiore ricettività turistica), gli addetti alla polizia locale, complessivamente considerati, svolgono anche attività diverse da quelle d'istituto per il 47,10% circa del loro tempo di lavoro, percentuale che scende al 29,89% nella fascia di Comuni tra 501 e 1.000, al 17,08% nella fascia tra 1.001 e 2.500, al 5,70% per la fascia da 2.501 a 5.000 abitanti, sino a scomparire nel Comune di Aosta.

Gli stessi dati elaborati a livello di Comunità montana esprimono i seguenti risultati:

COMUNITÀ' MONTANA	Addetti che svolgono esclusivamente mansioni di polizia locale	Addetti che svolgono anche altre mansioni
Valdigne - Mont Blanc	97,79	2,21
Grand Paradis	67,28	32,72
Grand Combin	46,13	53,87
Mont Emilius	89,74	10,26
Monte Cervino	87,79	12,21
Evançon	70,68	29,32
Mont Rose	78,77	21,23
Walser - Alta Valle del Lys	91,35	8,65

In molti casi, lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del servizio di polizia locale (es. autista di scuolabus, cantoniere, messo notificatore o altri servizi ancor più lontani

dalle mansioni istituzionali) assorbe gran parte del tempo di lavoro degli addetti, a discapito di compiti più impegnativi e coerenti con il loro ufficio, quali i controlli di polizia stradale o amministrativa in genere. Va però osservato che, verosimilmente nella maggior parte dei Comuni, le esigenze effettive inducono l'ente ad impiegare i propri addetti anche, o prevalentemente, in mansioni diverse da quelle d'istituto e che, pertanto, la prescrizione che prevedesse l'utilizzo esclusivo in mansioni di polizia locale comporterebbe solamente un inutile aumento dei costi a carico del Comune. In tale contesto, pertanto, non si è ritenuto opportuno imporre l'esclusività dei compiti e delle mansioni degli operatori di polizia locale.

Il comma 2 dell'art. 5 riconosce all'ente, qualora la dotazione organica della struttura destinata allo svolgimento del servizio superi le dieci unità, la facoltà di istituire il corpo di polizia locale. Qualora l'ente locale, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, opti per tale scelta, il corpo non potrà costituire una struttura intermedia di settori amministrativi più ampi e conseguentemente il comandante del corpo non potrà essere posto alle dipendenze del dirigente amministrativo che regga tale più ampia struttura: il corpo costituisce, infatti, un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto ad altre strutture organizzative del Comune (un corpo aggiunto, a somiglianza dei corpi militari, dai quali sono mutuati anche i gradi gerarchici).

Con l'obiettivo di assicurare una gestione più efficace ed efficiente del servizio sul territorio regionale, l'art. 6 prevede che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con la deliberazione di cui all'art. 5, con la quale sono determinati per ciascun Comune il numero minimo di addetti e gli standard minimi imprescindibili per lo svolgimento del servizio da parte del singolo Comune, definisca i tempi e le modalità con i quali i Comuni che non raggiungono, anche attraverso le forme associative previste dalla vigente normativa regionale (Convenzioni e Associazioni dei Comuni), gli standard minimi individuati dalla deliberazione, dovranno esercitare il servizio attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'art. 84 della l.r. 54/1998.

Oltre ai vantaggi in termini di efficacia e di efficienza generalmente connessi alla forma associata di gestione di ogni servizio che si presti, per sua natura, ad un'attuazione condivisa, nel caso di specie, la gestione in forma associata assume un particolare rilievo per il fatto che permette il superamento dei limiti di competenza territoriale di ogni singolo corpo o servizio.

Nell'ottica di una precisa individuazione delle responsabilità e delle competenze, l'art. 7 stabilisce che il responsabile del servizio o del corpo di polizia locale risponda direttamente al Sindaco o all'organo indicato dal regolamento allo scopo redatto, nel caso di gestione in forma associata, riguardo, in particolare, all'impiego tecnico-operativo e all'addestramento degli addetti alla polizia locale. Qualora il Comune ritenga, considerato l'esiguo numero di addetti, di non dover costituire un apposito servizio, spetta al Sindaco, quale autorità di polizia locale, impartire personalmente agli addetti direttive concernenti lo svolgimento di tali funzioni.

L'articolo 8 individua nel Comitato tecnico-consultivo l'organismo di supporto alle azioni di competenza della Regione e delle autonomie locali in materia di polizia locale, conferendogli, nel contempo, compiti di consulenza e di proposta alla Giunta regionale aventi per obiettivo il coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

Il Comitato tecnico-consultivo è inoltre incaricato di monitorare lo stato di attuazione della presente legge e di promuovere l'esercizio associato del servizio.

Riguardo alla sua composizione, particolare rilievo è riconosciuto alla Città di Aosta, unico Comune della Regione avente una struttura di polizia locale dotata di un cospicuo numero di

operatori (attualmente la dotazione è di 47 unità); sono, infatti, chiamati a far parte del Comitato sia il responsabile del servizio o corpo di polizia locale, sia il Sindaco della Città.

Nell'intento di regolare in modo omogeneo alcuni elementi caratterizzanti l'attività di polizia locale, l'art. 9 disciplina la formazione degli addetti alle strutture di polizia locale, prevedendo che gli standard formativi (formazione di base, aggiornamento e riqualificazione professionale) siano stabiliti nell'ambito delle intese tra Giunta regionale e Consiglio permanente degli enti locali.

Per i neo assunti (comma 2) è invece già fissato in legge l'obbligo di frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione di base o, in alternativa, di effettuare un periodo di tirocinio presso un ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, i cui esiti dovranno essere tenuti in considerazione ai fini del superamento del periodo di prova. Analogo percorso formativo (comma 3) è previsto anche per i dipendenti che accedono ai posti di addetti alla polizia locale attraverso la mobilità interna.

Con il medesimo proposito, l'art. 10 demanda ai soggetti istituzionali più volte richiamati la definizione delle caratteristiche dei segni di riconoscimento e degli strumenti di lavoro degli addetti alla polizia locale, al fine di ottenere una uniformità a livello regionale, nonché la definizione degli indirizzi per l'individuazione dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela.

La soluzione adottata ha il pregio di non ricorrere allo strumento legislativo per l'effettuazione di scelte di natura prettamente tecnica che necessitano, in quanto tali, di frequenti adeguamenti o modifiche, in particolar modo per quel che concerne l'esercizio del servizio in forma associata, formula, quest'ultima, ancora non utilizzata nei Comuni della nostra Regione per quanto riguarda la polizia locale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

L'allegato disegno di legge regionale, come si è già detto, non si limita ad aggiornare la vigente normativa regionale in materia di polizia locale, ma estende la sua attenzione alla creazione di un più generale "sistema di sicurezza", evitando ogni confusione tra competenze in materia di ordine pubblico, riservata allo Stato, e le attività della Regione e degli enti locali che contribuiscono ad accrescere le condizioni di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Si è riflettuto approfonditamente in ordine al reale bisogno di sicurezza della comunità valdostana, riferito sia ai dati oggettivi relativi ai reati registrati, sia alla cosiddetta "sicurezza percepita", nonché alle politiche di sicurezza, al fine di decidere l'ampiezza e l'incisività degli interventi, ed il quadro che ne è emerso è sostanzialmente rassicurante.

L'attuale organizzazione dell'ordine e della sicurezza pubblica non presenta, in Valle d'Aosta, aspetti problematici quanto al dialogo istituzionale tra i Sindaci e le Autorità di pubblica sicurezza; il COSP (Comitato ordine e sicurezza pubblica) è, infatti, presieduto dal Presidente della Regione (nell'esercizio delle funzioni prefettizie attribuitegli) e conta tra i suoi componenti anche il Sindaco della Città di Aosta; i Sindaci degli altri Comuni, inoltre, sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, qualora siano trattate questioni di loro interesse.

XII Legislatura – Disegno di legge regionale n. 64

Relativamente alla presenza di operatori di polizia locale in rapporto alla popolazione residente, dall'indagine conoscitiva effettuata dagli uffici regionali, nella nostra Regione, si registra un rapporto di un addetto (unità di personale ponderato) ogni 1.084 abitanti. Nella città di Aosta il rapporto, invece, è di 1 addetto ogni 728 abitanti.

A livello di Comunità montana, si registrano i seguenti rapporti, alquanto diversificati:

• Comunità montana Valdigne - Mont Blanc	1 ogni	462 abitanti
• Comunità montana Grand Paradis	1 ogni	1.046 abitanti
• Comunità montana Grand Combin	1 ogni	1.102 abitanti
• Comunità montana Mont Emilius	1 ogni	1.169 abitanti
• Comunità montana Monte Cervino	1 ogni	656 abitanti
• Comunità montana Evançon	1 ogni	743 abitanti
• Comunità montana Mont Rose	1 ogni	964 abitanti
• Comunità montana Walser - Alta Valle del Lys	1 ogni	380 abitanti

Sulla base della considerazione che la sicurezza è un obiettivo complessivo, non perseguibile soltanto attraverso l'incremento degli operatori di polizia e le politiche repressive, bensì da ricercare attraverso una pluralità di interventi che coinvolgono, trasversalmente, tutti i soggetti pubblici (dalle politiche sociali, alla promozione dell'occupazione, alle scelte urbanistiche e di sviluppo degli spazi urbani, al mantenimento di un territorio antropizzato, alle iniziative di educazione alla legalità), il sistema di sicurezza ipotizzato nel presente disegno di legge regionale:

- valorizza il ruolo e le funzioni della polizia locale, attraverso, ad esempio, alcuni elementi caratterizzanti l'attività di polizia locale, quali la formazione, anche congiunta con le forze di polizia dello Stato (art. 9) degli operatori, la promozione di forme di organizzazione sovracomunale del servizio e i segni distintivi;
- sensibilizza il sistema delle autonomie a prestare la massima attenzione alla sicurezza, non ponendoli meramente come soggetti passivi che si rivolgono all'esterno in caso di necessità manifesta, bensì prendendo coscienza dell'importanza di alcune scelte di sviluppo urbanistico, della necessità di realizzare iniziative di educazione alla legalità, di disporre di operatori di polizia professionali e, per questo, autorevoli;
- mira a creare collaborazione tra tutti i soggetti "impegnati nella sicurezza": i Comuni in primo luogo, anche nelle loro diverse forme associative, come attori principali e come luogo essenziale per l'espressione dei bisogni dei cittadini e per la messa in opera di iniziative mirate al soddisfacimento degli interessi della comunità; la Regione, come strumento di indirizzo, di coordinamento e di impulso; le forze dell'ordine, quali parte essenziale del sistema, sia per la loro specifica professionalità, che per la loro competenza in termini di ordine e sicurezza pubblica.

In quest'ottica, pertanto, l'art. 11 individua la Regione e gli enti locali quali soggetti competenti a promuovere accordi, anche con lo Stato, in materia di sicurezza. Il comma 4 prevede che il Presidente della Regione convochi, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio permanente degli enti locali, apposite riunioni con gli enti locali per affrontare tali tematiche.

L'art. 12 precisa le condizioni e le modalità di impiego del volontariato nelle attività di polizia locale, con particolare attenzione all'utilizzo del personale volontario del Corpo

valdostano dei vigili del fuoco.

L'art. 13, infine, indica i limiti e le modalità di utilizzo degli istituti di vigilanza privata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Oltre all'abrogazione della vigente l.r. 47/1989 (art. 15) il presente Capo, all'art. 14, prevede che il Comitato tecnico-consultivo, in sede di prima applicazione, debba essere nominato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e rimanga in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 1) e che i corpi di polizia, già istituiti ai sensi della l.r. 47/1989, possano continuare ad essere riconosciuti, salvo diversa determinazione del Comune (comma 2).

La disciplina della polizia locale, contenuta nel presente disegno di legge regionale, dovrà essere completata con alcune deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; in particolare, dovranno essere adottati gli atti:

- di indirizzo e di coordinamento dell'attività di polizia locale (art. 3, comma 2);
- di definizione, per ciascun Comune, del numero minimo di addetti e gli standard minimi per lo svolgimento del servizio (art. 5, comma 1);
- di istituzione del Comitato tecnico-consultivo e di definizione delle modalità di elezione dei responsabili dei servizi di polizia nell'ambito del Comitato stesso (art. 8);
- di definizione degli standard formativi del personale (art. 9, comma 1);
- di definizione delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, nonché dei segni distintivi e delle caratteristiche dei messi e degli strumenti della polizia locale.

DISEGNO DI LEGGE

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità ed oggetto
- Art. 2 - Politiche regionali

CAPO II FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

- Art. 3 - Funzioni della Regione
- Art. 4 - Funzioni di polizia locale
- Art. 5 - Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale
- Art. 6 - Gestione associata dei servizi di polizia locale
- Art. 7 - Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale
- Art. 8 - Comitato tecnico-consultivo
- Art. 9 - Formazione degli addetti alla polizia locale
- Art. 10 - Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

- Art. 11 - Promozione del sistema integrato di sicurezza
- Art. 12 - Impiego del volontariato
- Art. 13 - Istituti di vigilanza privata

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 14 - Disposizioni transitorie
- Art. 15 - Abrogazioni

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettere b) e c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta disposizioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale.
2. La presente legge, al fine di assicurare il rispetto della legalità, contribuendo al benessere, al progresso e allo sviluppo della comunità regionale, e di incrementare il livello di sicurezza nel territorio regionale, definisce, in particolare:
 - a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei Comuni e delle loro forme associative;
 - b) il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni;
 - c) la formazione degli operatori di polizia locale;
 - d) gli interventi regionali diretti a promuovere un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale;
 - e) le modalità e i limiti della collaborazione tra la polizia locale, le organizzazioni di volontariato e gli istituti privati operanti nel settore della vigilanza.

Art. 2
(Politiche regionali)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente della Regione dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), e dall'articolo 44 della l. cost. 4/1948, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza, a promuovere e realizzare, anche mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate volte al conseguimento di una ordinata convivenza nel territorio regionale, alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di illegalità.

2. La Regione, con il concorso degli enti locali, al fine di promuovere il sistema integrato di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 1, interviene attraverso azioni integrate di natura preventiva, pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, nonché di educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si coordinano con le politiche regionali in materia di:
 - a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale;
 - b) riqualificazione urbana e del territorio;
 - c) protezione civile;
 - d) formazione professionale e sviluppo dell'occupazione;
 - e) rapporti con gli enti locali.

CAPO II

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di polizia locale, al fine di assicurarne lo svolgimento secondo requisiti minimi di uniformità ed omogeneità, e svolge ogni azione utile al sostegno dell'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale, promuovendo forme di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio regionale.
2. Gli atti costituenti esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 4

(Funzioni di polizia locale)

1. I Comuni svolgono, avvalendosi del personale addetto alla polizia locale, attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Gli addetti alla polizia locale, limitatamente al territorio del Comune di appartenenza, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, del territorio della Comunità montana o dei Comuni associati, o nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, del territorio dei Comuni interessati, provvedono, nei limiti delle proprie attribuzioni, a:
 - a) svolgere funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale;
 - d) prestare opera di soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in casi di privati infortuni;
 - e) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;
 - f) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.

Art. 5

(Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, garantendone l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di relazioni sindacali, definisce per ogni Comune il numero minimo degli addetti alla polizia locale, tenuto conto della densità demografica del Comune, sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché della morfologia del territorio, e gli standard minimi per lo svolgimento del servizio a livello di singolo Comune. In ogni caso, alle funzioni di polizia locale è addetto, anche se non in via esclusiva, almeno un dipendente.
2. I servizi di polizia locale costituiti da più di dieci addetti possono essere eretti a corpo di polizia locale. Il corpo, ove istituito, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle

dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

3. I Comuni, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, le Comunità montane, o gli enti appartenenti alla forma associativa disciplinano con proprio regolamento l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio o del corpo, in conformità alle disposizioni della presente legge e nel rispetto delle indicazioni formulate con la deliberazione di cui al comma 1. Copia del regolamento è inviata alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
4. Gli addetti alla polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa del servizio o del corpo di appartenenza.
5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme sull'intero territorio regionale, salvo eventuali deroghe, stabilite dal regolamento dell'ente, per lo svolgimento di particolari attività o in relazione a particolari circostanze.

Art. 6

(Gestione associata dei servizi di polizia locale)

1. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono, anche attraverso le forme associative di cui agli articoli 93 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), l'istituzione di un servizio o di un corpo di polizia locale adeguato agli standard minimi individuati con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, esercitano, nei tempi e con le modalità stabiliti con la stessa deliberazione, il relativo servizio attraverso le Comunità montane ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 54/1998.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la Comunità montana o gli enti appartenenti alla forma associativa definiscono i contenuti essenziali del servizio, nonché le modalità per lo svolgimento dello stesso, assicurando l'adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni appartenenti alla Comunità montana o alla forma associativa, e individuano l'organo cui attribuire i compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulle strutture di polizia locale nell'espletamento del servizio, nonché le modalità e le procedure attraverso le quali i Sindaci possono avvalersi direttamente delle strutture di polizia locale.

3. Per soddisfare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni di ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. In tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza.

Art. 7

(Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale)

1. Al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale compete la gestione delle risorse assegnategli, la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio. Dell'operato svolto, il comandante o il responsabile rispondono direttamente al Sindaco o, nel caso di gestione associata, all'organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. Negli enti privi del comandante del corpo o del responsabile del servizio, il Sindaco impartisce le direttive concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia locale direttamente agli addetti.

Art. 8

(Comitato tecnico-consultivo)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale. In particolare, il Comitato:
 - a) esprime i pareri previsti dalla presente legge e quelli eventualmente richiestigli dalla Giunta regionale;
 - b) formula proposte dirette a favorire una migliore organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche al fine di promuovere l'adesione alle forme associative di cui all'articolo 6;
 - c) verifica lo stato di attuazione della presente legge, riferendo periodicamente alla Giunta regionale sugli esiti delle verifiche condotte.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovato

all'inizio di ogni legislatura regionale. Esso è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal Sindaco della Città di Aosta o da un assessore da lui delegato;
 - c) da due Sindaci, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - d) dal responsabile del servizio o del corpo di polizia locale della Città di Aosta, o da un funzionario da lui delegato;
 - e) da due addetti alla polizia locale, eletti con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;
 - f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato.
4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico ed organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 9

(Formazione degli addetti alla polizia locale)

1. La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.
2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base o, in alternativa, ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione di Comuni di maggiori dimensioni organizzative. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenuto altresì conto dell'esito del corso di formazione o del periodo di tirocinio.

3. La formazione di cui al comma 1 è altresì obbligatoria per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.
4. All'organizzazione dei corsi di formazione provvedono direttamente i Comuni, singoli o associati, o il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), anche avvalendosi di enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale.

Art. 10

(Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fornisce ai Comuni, singoli o associati, indirizzi per la determinazione, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 11

(Promozione del sistema integrato di sicurezza)

1. La Regione ed i Comuni, singoli o associati, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovono accordi, anche con lo Stato, in materia di sicurezza del territorio regionale e comunale e favoriscono la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità di azione nell'ambito dei suddetti accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono riguardare, tra gli altri, i seguenti ambiti:
 - a) lo scambio informativo e la realizzazione di sistemi informativi integrati;

- b) la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ai fini del controllo del territorio;
 - c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
 - d) ogni attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.
3. La Regione realizza e sostiene attività di comunicazione pubblica utili ai fini della sicurezza e della diffusione della cultura della legalità, anche per il tramite del sistema scolastico-educativo.
4. Il Presidente della Regione convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali al fine di affrontare le problematiche della sicurezza del territorio, alle quali possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale; le riunioni sono convocate almeno una volta all'anno o su richiesta del Consiglio stesso.

Art.12

(Impiego del volontariato)

1. L'impiego delle organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, è ammesso nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.
2. L'impiego delle organizzazioni di volontariato è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, al fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
3. I volontari, previa stipulazione da parte del Comune, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, della Comunità montana o degli enti appartenenti alla forma associativa, di una convenzione con l'associazione di volontariato a ciò interessata, possono essere impiegati a condizione che essi:
- a) operino sulla base delle indicazioni e alle dipendenze dirette del comandante del corpo o del

- responsabile del servizio di polizia locale o di altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato;
- b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
 - c) siano adeguatamente assicurati.
4. I Comuni, singoli o associati, possono impiegare il personale volontario di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), come modificata dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 20, per coadiuvare gli addetti alla polizia locale nell'esercizio delle relative funzioni, con particolare riguardo alla viabilità e al controllo del traffico, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della stessa legge.

Art. 13

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatto salvo il rispetto della normativa statale vigente in materia che fissa i presupposti e i limiti per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dai Comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, a condizione che essi:
- a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, al solo fine di attivare gli organi di polizia locale o le altre forze di polizia;
 - b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale o ad altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico-

consultivo di cui all'articolo 8 è nominato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale), ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti dimensionali stabiliti dall'articolo 5, comma 2, salva diversa determinazione del Comune interessato.

Art. 15
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;
 - b) il numero 24 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.